

# ***REGOLAMENTO COMUNALE***

## **PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI LOCALI**

1) Il regolamento ha per oggetto la definizione agevolata delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2003 nelle materie di cui all'articolo 1, secondo le disposizioni che seguono.

### **Articolo 2 - Ambito d'applicazione**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art.52, comma 1 e 2, del d.lgs.15 dicembre 1997, n.446, si applica ai seguenti tributi:

- a) imposta comunale sugli immobili;
- b) imposta comunale sulla pubblicità;
- c) diritto sulle pubbliche affissioni;
- d) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- e) I.C.I.A.P.;

Il presente Regolamento si applica altresì in tutte le altre fattispecie ammesse con eventuali e successive disposizioni interpretative e/o di legge emanate da organismi istituzionalmente competenti.

### **Articolo 3 - Violazioni oggetto della definizione agevolata**

1. Saranno definite con il pagamento di un importo aggiuntivo del 5%, sostitutivo di sanzioni ed interessi, da calcolarsi sull'imposta dovuta, le violazioni, commesse fino al 31 dicembre 2003, attinenti agli obblighi di dichiarazione e di versamento non adempiuti o irregolarmente adempiuti, nei confronti di chi ne farà esplicita richiesta nei termini come appresso stabiliti.

2. La definizione agevolata avviene mediante presentazione, al protocollo del Comune o per raccomandata postale, delle dichiarazioni omesse e di rettifica/integrative per le infedeli, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, debitamente sottoscritte dal contribuente o dal coobbligato in solido o da uno dei contitolari o dal rappresentante legale o dagli altri soggetti legittimati dalla normativa vigente alla sottoscrizione.

3. Nello stesso termine di cui al comma 2 devono essere sanate le irregolarità e le omissioni di versamento delle imposte e delle tasse di cui all'articolo 1.

4. Per i tributi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, la presentazione della dichiarazione omessa o di rettifica/integrativa deve essere accompagnata, a pena d'inammissibilità, dalla prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto per la regolarizzazione del tributo.

5. La tassa di smaltimento dei rifiuti che risulterà dovuta per effetto delle nuove dichiarazioni e di quelle di rettifica/integrative, presentate ai sensi del secondo comma del presente articolo, sarà iscritta dal comune in ruoli da rendere esecutivi entro il 2004, ed i corrispondenti importi, comprensivi delle addizionali di legge, saranno pagati secondo le modalità previste per i ruoli ordinari.

6. Saranno definite in maniera agevolata ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, anche le violazioni attinenti gli obblighi di dichiarazione e di versamento riguardanti le aree che con il

vigente Programma di Fabbricazione ricadono in zone edificabili mentre hanno perso con l'adottato Piano Regolatore Generale tali caratteristiche. Per le suddette aree, con l'istanza di fruizione dei benefici di cui al presente regolamento, considerato che i terreni agricoli sono esenti in tutto il territorio comunale, la definizione agevolata prevede la riduzione al 25% dell'imposta dovuta e l'azzeramento di sanzioni ed interessi.

#### **Articolo 4 - Definizione dei rapporti pendenti**

1. Salvo quanto disposto ai commi 2 e 3, gli avvisi d'accertamento e di liquidazione notificati entro la fine del 2003, ancorché divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini e non seguiti dal pagamento delle somme accertate o liquidate, possono essere definiti con il pagamento dell'imposta dovuta maggiorata del 5%.
2. Se l'accertamento concerne l'omessa o l'infedele dichiarazione agli effetti della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, esso può essere definito con il pagamento dell'imposta dovuta maggiorata del 5%. A tal fine il contribuente od il coobbligato solidale deve presentare o spedire al comune un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo.
3. Il pagamento dei tributi definiti ai sensi del comma 1 deve avvenire entro il termine di cui all'art. 3 comma 2. Nello stesso termine il contribuente deve presentare o spedire al comune un'istanza di definizione dell'atto d'imposizione indicando gli estremi di quest'ultimo e quelli del versamento.
4. La tassa definita ai sensi del comma 2 e le relative addizionali saranno iscritte dal comune in ruoli da rendere esecutivi entro i termini previsti dalla normativa vigente, ed i corrispondenti importi dovranno essere pagati in un'unica rata, ciò in deroga a quanto stabilito al successivo art. 10.

#### **Articolo 5 - Sospensione dei procedimenti pendenti**

1. La presentazione dell'istanza di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo precedente comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente.
2. A tal fine, il contribuente dovrà presentare, al giudice presso il quale pende il procedimento, una domanda di sospensione corredata della fotocopia dell'istanza di definizione agevolata e della relativa ricevuta di presentazione.
3. Il procedimento è sospeso per la durata massima di un anno. Due anni se si tratta di tassa sui rifiuti solidi urbani.
4. Conclusasi la fase di definizione del condono, il comune comunicherà al giudice l'estinzione della lite per cessata materia del contendere, ovvero la ripresa d'ufficio del processo precedentemente sospeso.

#### **Articolo 6 - Sgravio di somme iscritte a ruolo.**

1. Sulla base delle istanze prodotte ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, entro sei mesi il comune dispone lo sgravio delle somme eventualmente già iscritte a ruolo. Lo sgravio è preceduto da un provvedimento di sospensione degli atti esecutivi, da trasmettere al concessionario entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze.

#### **Articolo 7 - Pagamento dei tributi**

1. I tributi dovuti ai sensi degli articoli precedenti, ad eccezione della tassa sui rifiuti, sono pagati mediante bollettini di conto corrente postale che potranno essere ritirati presso l'ufficio tributi.

## **Articolo 8 - Rigetto delle domande di definizione agevolata**

1. Il comune, ove non ritenga di accogliere le istanze di definizione agevolata previste dal presente regolamento, deve darne notizia all'interessato mediante atto motivato, notificato a cura dei messi comunali o con raccomandata con avviso di ricevimento, non oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda.
2. Decorso tale termine, l'istanza s'intende accolta a tutti gli effetti.

## **Articolo 9 - Definizione dei carichi di ruolo pregressi**

1. Relativamente a ruoli formati dal comune e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 2003, i debitori possono estinguere il debito corrispondendo la tassa dovuta maggiorata del 5% oltre alle somme di competenza del concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate.
2. A tal fine, il concessionario invierà ai debitori un invito ad estinguere il debito, con l'indicazione delle somme da pagare. L'invito è corredato della domanda di definizione da compilare a cura del debitore o del coobbligato solidale, secondo un testo concordato tra concessionario e comune.
3. Con riferimento al comma precedente il concessionario presenterà al comune, mensilmente il rendiconto, comprendente, per ciascun ruolo affidatogli in riscossione i seguenti dati:
  - i carichi iniziali a ruolo, con l'indicazione del debito a favore del comune;
  - le riscossioni totali dai contribuenti, con separata indicazione delle somme incassate per sorta, per maggiorazioni e per spese esecutive, e del valore delle partite estinte;
  - le somme trattenute a titolo di rimborso spese e di aggi;
  - i relativi riversamenti;i carichi rimasti da riscuotere, comprensivi di sorta e di maggiorazione di spettanza del comune.
4. Il presente articolo si applica alle somme iscritte a ruolo.

## **Articolo 10 - Rateizzazione**

1. Nel caso in cui gli importi da versare superino la somma complessiva di € 250,00 per le persone fisiche e la somma di € 500,00 per gli altri soggetti, si può richiedere al Comune la rateizzazione secondo le seguenti modalità:
  - La prima rata pari al 50% dell'importo complessivo deve essere versata entro il termine stabilito dall'art. 3 comma 2).
  - La seconda rata, pari al 25% dell'importo complessivo dovrà essere versata entro i successivi 60 giorni decorrenti dal pagamento della 1a rata, con una maggiorazione dell'1 % ;
  - La terza rata, pari al restante 25% dell'importo complessivo, dovrà essere versata entro i successivi 60 giorni decorrenti dal pagamento della 2a rata, con una maggiorazione del 2 % .
2. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione.
3. Per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le vigenti disposizioni con le sanzioni dovute pari al 30 % delle somme non versate e gli interessi legali.

## **Articolo 11 - Norme transitorie e finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore e sarà efficace una volta espletate tutte le formalità di legge.
2. Le domande per l'accesso ai benefici di cui al presente regolamento dovranno essere redatte su apposita modulistica messa a disposizione dal competente Ufficio comunale.

3. E' fatto carico al Responsabile dell'Ufficio tributi di darvi la dovuta pubblicità mediante distribuzione gratuita a chiunque ne faccia richiesta, ed anche a mezzo Internet, manifesti, locandine, volantini, eccetera;

4. Copia del regolamento è trasmessa:

- alla commissione tributaria provinciale e regionale, al giudice di pace ed al tribunale competenti per territorio;

- agli iscritti negli albi o negli ordini di dottore commercialista, ragioniere, consulente del lavoro e di altre professioni contabili e di consulenza e rappresentanza tributaria, aventi i propri uffici nel territorio del Comune di Ficarra;

-alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle organizzazioni di categoria degli industriali, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori aventi sede nel territorio del Comune di Ficarra.